

**Deliberazione n. 72/2009/PRSE
Comune di San Giovanni Incarico - Rend. 2007**



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nell' Adunanza del 10 luglio 2009

composta dai magistrati:

Vittorio Zambrano	Presidente;
Rosario Scalia	Consigliere;
Antonio Frittella	Consigliere;
Giuseppe Borgia	Consigliere;
Maria Teresa Polverino	Consigliere relatore;
Francesco Alfonso	Consigliere;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Carmela Mirabella	Consigliere;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.;

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005,
n.266 (legge finanziaria 2006);

VISTO l'art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 9/AUT/2008 con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato, in attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) i criteri e le linee guida, corredate di questionari, da osservarsi dal Collegio dei revisori dei conti per la comunicazione dei dati relativi ai rendiconti dell'esercizio 2007 delle Province e dei Comuni;

VISTA la deliberazione n. 18/g/2008 della Sezione regionale di controllo per il Lazio con la quale sono state definite le modalità operative e temporali da rispettare, da parte dei suddetti Organi di revisione, per la trasmissione dei questionari;

ESAMINATA la relazione-questionario inoltrata dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Giovanni Incarico, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 31 dicembre 2008 con il n.7349;

VISTA la richiesta istruttoria indirizzata all'Organo di revisione e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di San Giovanni Incarico, del 21 maggio 2009, n.3271;

VISTE le informazioni ed i chiarimenti trasmessi con nota del 15 giugno 2009, n. 3634 dall'Organo di revisione economico-finanziaria sopra citato;

VISTA la nota con la quale il magistrato istruttore, ritenendo i chiarimenti trasmessi non idonei a superare i dubbi insorti sulla regolarità

di alcune poste di bilancio, ha chiesto al Presidente della Sezione l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA l'ordinanza n. 11/2009 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza del 10 luglio 2009, trasmessa al Comune di San Giovanni Incarico ai fini dell'integrazione del contraddittorio formale;

ESAMINATE le controdeduzioni versate agli atti nell'odierna adunanza,

UDITI il Consigliere relatore, dott.ssa Maria Teresa Polverino, e, per l'Amministrazione Comunale di San Giovanni Incarico, il Ragioniere Giovanni Federici.

RITENUTO IN FATTO

In adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, l'Organo di revisione del Comune di San Giovanni Incarico ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione-questionario di competenza sul rendiconto 2007 formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite con delibera n.9/AUT/2008 della Sezione delle Autonomie, resa esecutiva, quanto alle modalità operative e temporali, con delibera di questa Sezione medesima n.18/g/2008.

Il magistrato incaricato, al termine dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio con il Comune di San Giovanni Incarico, deferiva la questione al Presidente della Sezione per l'attivazione della procedura prevista dall'art.1, comma 168, della citata legge n. 266/2005, a tenore del quale "la Corte dei Conti, qualora accerti, anche sulla base delle

relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione da parte dell'Ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del Patto di stabilità interno". Conseguentemente, il Presidente della Sezione, con propria ordinanza n. 11/2009, convocava l'Adunanza del 10 luglio 2009, cui veniva invitata a partecipare, al fine di assicurare il contraddittorio di rito, l'Amministrazione interessata, con facoltà di produrre memorie atte a giustificare le seguenti criticità:

1. Risultato d'amministrazione.

Presenza di risultato di amministrazione pari ad € - 325.235,07.

2. Anticipazioni di Tesoreria.

L'Ente è ricorso anche per l'esercizio 2007, ad una anticipazione di cassa di notevole entità (€ 271.857,74), confermando il frequente ricorso all'istituto.

3. Permesso di costruire.

E' stato superato il limite del 75% che può essere destinato al finanziamento delle spese correnti, ai sensi dell'art. 1 co. 713 della l. 296/2006. Inoltre il relativo importo è stato impropriamente allocato al titolo I delle entrate, in contrasto con le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - là dove si legge, al punto 7.2, che una corretta impostazione contabile comporta l'integrale allocazione delle concessioni e delle relative sanzioni in materia edilizia, in entrata al titolo IV (entrate di parte capitale),

sebbene poi, in via derogatoria, per il 2007, la legge preveda che tali risorse possano essere destinate a finanziare anche la spesa corrente.

4. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada.

Non è stata adottata alcuna delibera di Giunta con la quale, per l'anno 2007, avrebbero dovuto essere destinate le quote dei relativi proventi, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992.

Alla pubblica Adunanza del 10 luglio 2009 il rappresentante del Comune interessato, ha richiamato le ragioni che hanno determinato il disavanzo, il ricorso alle anticipazioni di cassa e le azioni intraprese dal Comune per il risanamento, ed ha precisato, per quanto riguarda i proventi delle infrazioni al codice della strada, che, pur in mancanza della delibera sopra richiamata, è stata rispettata la destinazione indicata dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con riguardo alle riscontrate irregolarità, la Sezione osserva:

1. Risultato d'amministrazione.

L' accertamento di un disavanzo di amministrazione generato dalla gestione di competenza e/o dei residui induce ad una valutazione complessivamente negativa in termini di sana gestione finanziaria e di mantenimento degli equilibri di bilancio negli esercizi futuri.

Nel caso di specie, al disavanzo 2007 - pari ad €-101.154,89 - è da aggiungere il disavanzo di amministrazione dell'anno 2006, €-294.080,18, per un importo di €-395.295,07, in quanto i proventi derivanti dalla vendita di beni dell' Ente - misura prevista dalla delibera di

salvaguardia degli equilibri di bilancio n. 42 del 26 settembre 2007 - non si sono realizzati entro la chiusura dell' esercizio 2007 medesimo.

Tale disavanzo si è determinato nonostante l'Ente abbia deliberato la salvaguardia degli equilibri e nonostante la Sezione, con deliberazione n. 111/g/2007 del 14 novembre 2007, in sede di verifica del bilancio di previsione 2007, avesse rilevato e segnalato all'attenzione dell' Ente la presenza di sintomi di precarietà degli equilibri.

2. Anticipazioni di Tesoreria.

Com'è noto, il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa.

Il Comune di S. Giovanni Incarico, invece, mostra segnali di una situazione strutturalmente critica poiché, anche per l'esercizio 2007, ha fatto ricorso ad una anticipazione di cassa di notevole entità (€271.857,74), confermando il frequente ricorso all'istituto per far fronte a sofferenze di cassa strutturali; con la conseguenza che lo stesso, da strumento eccezionale di breve periodo, si è tradotto in un fenomeno ricorrente, quasi una prassi costante di finanziamento, con negative ripercussioni sugli equilibri di bilancio.

3. Permesso di costruire.

In relazione alla collocazione e alla percentuale del contributo da destinare al finanziamento della spesa corrente, la Sezione osserva che una corretta impostazione contabile comporta l'integrale allocazione

dell'importo in esame tra le entrate del titolo IV (entrate di parte capitale), come indicato dal Principio contabile n. 2, punto 20, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli EE.LL, nonché dalla circolare del Ministero dell'Interno FL/05/2007, dove si osserva che, in ossequio all'art. 1, comma 713, legge 296/2006, la percentuale degli accertamenti da destinare alla spesa corrente non può superare il limite massimo del 75% (50% + 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) per l'anno 2007, e non il 100%, come effettuato dal Comune di San Giovanni Incarico.

4. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada.

Attesa la mancata adozione della delibera di Giunta prevista dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, la Sezione non può che richiamare l'Ente all'osservanza della suddetta disposizione, al fine di garantire l'effettiva destinazione delle quote dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada alle finalità stabilite dal legislatore.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio, visto l'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, formula rilievo di "grave irregolarità" in ordine alle seguenti fattispecie:

- 1) risultato di amministrazione negativo;
- 2) frequente ricorso all'anticipazione di cassa;
- 3) superamento del limite del 75% destinato al finanziamento delle spese correnti, ai sensi dell'art. 1, comma 713, della legge

296/2006 ed errata allocazione del relativo importo al titolo I delle entrate;

- 4) mancata adozione della deliberazione di Giunta circa la destinazione vincolata dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Comunale di San Giovanni Incarico.

Ordina, altresì, che copia della stessa sia inviata al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione del Comune di San Giovanni Incarico.

Fa obbligo all'Amministrazione destinataria di comunicare a questa Sezione le misure consequenziali adottate nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della presente pronuncia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2009.

IL MAGISTRATO RELATORE

IL PRESIDENTE

(Maria Teresa Polverino)

(Vittorio Zambrano)

Depositato in Segreteria il 22 dicembre 2009

Il Dirigente del Servizio di Supporto

(Massimo Biagi)

